

8175

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Prima Sezione Lavoro**

nella persona del Giudice Roberto MUCCI  
all'udienza del 9 maggio 2008 ha pronunciato, mediante lettura del  
dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 226931 del Ruolo generale  
affari contenziosi dell'anno 2005 e vertente

**TRA**

**Luciano PONTESILLI**, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle  
Milizie n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gianluigi MALANDRINO che lo  
rappresenta e difende per procura in atti

**RICORRENTE**

**E**

**ALLIANZ S.P.A.**, già **RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.P.A.**,  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata  
in Roma, lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio degli Avv.  
Salvatore TRIFIRO', Bonaventura MINUTOLO e Paolo ZUCCHINALI che  
la rappresentano e difendono per procura in atti

**CONVENUTA - RICORRENTE IN RICONVENZIONALE**

**DISPOSITIVO**

definitivamente pronunciando sul ricorso e sulla domanda riconvenzionale,  
così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
  - 2) rigetta la domanda riconvenzionale;
  - 3) dichiara il diritto di Luciano PONTESILLI all'indennità di  
risoluzione di cui all'art. 18, co. 1, n. 2), dell'accordo nazionale  
agenti di assicurazione 2003 e, per l'effetto, condanna la ALLIANZ  
S.P.A. al pagamento in favore dello stesso della complessiva somma  
di euro 50.423,94 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi  
legali;
  - 4) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
- Così deciso in Roma, il 9 maggio 2008.

IL GIUDICE  
Roberto Mucci

OGGETTO: agenzia.

CONCLUSIONI

Come in atti.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21.11.2005 Luciano Pontesilli esponeva: di essere stato agente di assicurazione in Acilia della Ras s.p.a. dal 1° .1.1997; di aver notevolmente incrementato il proprio portafoglio nel corso del rapporto agenziale; che gli ottimi risultati produttivi gli avevano consentito di applicare alla clientela tariffe scontate, o perché autorizzate dalla Ras, o perché poteva emettere polizze con una riduzione del 25% nei rami auto in favore dei c.d. collaboratori di agenzia; di aver utilizzato come metodo di sviluppo del portafoglio quello della collaborazione occasionale, ammettendo a godere dei benefici della "convenzione collaboratori" quei soggetti che, oltre a stipulare la propria polizza, portavano altri clienti; che la Ras aveva sempre accettato tale metodo di lavoro; che tuttavia la Ras, con lettera del 4.2.2005, gli aveva contestato una media sconto superiore a quella autorizzata; che con successiva lettera del 23.6.2005 la Ras era receduta per giusta causa dal rapporto avendo riscontrato un utilizzo massiccio e sistematico della convenzione 9504 "Agenti in strada" nei confronti di soggetti sprovvisti dei requisiti necessari per beneficiare delle condizioni agevolate previste dalla convenzione; che la contestazione era generica; che inoltre la Ras era costantemente informata, giorno per giorno, delle polizze stipulate con il meccanismo della c.d. produzione diffusa; che la Ras aveva sempre implicitamente avallato tale metodo di lavoro in considerazione dei positivi risultati raggiunti dall'agenzia; che pertanto le motivazioni del recesso erano pretestuose; che in ogni caso dette motivazioni non erano sufficienti a fondare una giusta causa di recesso. Chiedeva pertanto la condanna della Ras s.p.a., in applicazione dell'art. 18 bis a.e.c., al pagamento delle indennità di risoluzione di cui agli artt. da 25 a



A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

33 a.e.c., dell'indennità di mancato preavviso, della somma aggiuntiva di cui all'art. 12 A a.e.c. con la maggiorazione del 100% prevista dall'art. 18 bis a.e.c.; vinte le spese di lite.

Si costituiva la Ras - Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. argomentando per l'infondatezza del ricorso e deducendo, quanto alle spettanze di fine rapporto del Pontesilli, esser dovute al ricorrente le sole indennità di risoluzione di cui agli artt. da 27 a 33 a.e.c. Svolgeva poi domanda riconvenzionale per € 224.525,00 quale danno patrimoniale sofferto per il comportamento del ricorrente e costituito dalla differenza tra l'ammontare dei premi incassati e quelli che si sarebbero potuti incassare applicando il corretto criterio di determinazione dei premi. Concludeva in tali sensi; vinte le spese di lite.

Resisteva con memoria il Pontesilli all'avversa riconvenzionale.

Comparse le parti, sentite liberamente le stesse ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, esaminati i testi, acquisiti nuovi conteggi, all'udienza del 9.5.2008 la causa, previo deposito di note illustrative, è stata posta in discussione e decisa con lettura dell'antescritto dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Luciano Pontesilli, già agente della convenuta Ras s.p.a. dal 1°1.1997, impugna nella presente sede il recesso per giusta causa comunicatogli dalla convenuta con lettera del 23.6.2005 - recesso motivato in relazione all'applicazione da parte del Pontesilli di sconti non dovuti - e richiede il pagamento delle indennità contrattuali di cui agli artt. da 25 a 33 e 12-13; in subordine chiede riconoscersi sussistente il solo giustificato motivo di recesso con conseguente pagamento delle suddette indennità contrattuali, esclusa l'indennità supplementare di cui all'art. 12 a -12 bis. Resiste la Allianz s.p.a. (già Ras s.p.a.) e svolge, a sua volta, domanda riconvenzionale attinente ai mancati guadagni asseritamente dovuti alle

condotte addebitate al Pontesilli.

Ciò richiamato, il ricorso è infondato.

Deve ritenersi sussistente, nella specie, una giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. da parte della convenuta. Tanto le risultanze dei verbali ispettivi che quelle della prova testimoniale hanno infatti confermato, una volta di più, che il Pontesilli - oltre ad aver operato molteplici irregolarità formali, assegnato in modo anomalo classi di merito e utilizzato una flessibilità agenziale in contrasto con i limiti autorizzati - ha utilizzato indebitamente la convenzione 9504 "Agenti in strada" in favore di numerosi clienti non in possesso dei requisiti per poter fruire dei relativi sconti. La doglianza relativa alla pretesa genericità dell'addebito mosso dalla Ras al Pontesilli è affatto infondata, posto che la lettera di recesso del 23.6.2005 fa chiaro riferimento all'indebito massiccio utilizzo da parte del Pontesilli della suddetta convenzione e comunque a tutte le risultanze dell'ispezione.

E' appena il caso di osservare che, per vero, parte ricorrente non ha contestato le irregolarità ed anomalie surrichiamate e, quanto all'indebito utilizzo della convenzione 9502 "Agenti in strada", ha anzi rivendicato in sostanza detta pratica di sconti fuori convenzione in relazione ai brillanti risultati ottenuti, pratica a dire del ricorrente mai realmente contestata dalla convenuta in corso di rapporto ed anzi a conoscenza della stessa (parte ricorrente ha spiegato in ricorso di aver utilizzato il meccanismo c.d. della produzione diffusa: i clienti erano individuati come "potenziali produttori" ai quali far godere i benefici della convenzione purché segnalassero nuovi contratti e nuovi clienti: cfr. teste Alduina, indotto da parte ricorrente). Dalle operazioni ispettive condotte dalla convenuta è però emerso che ben il 65% del portafoglio auto del Pontesilli era stato stipulato con lo sconto del 25% previsto dalla menzionata convenzione 9504 "Agenti in strada" in favore del solo agente della Ras, convenzione invece arbitrariamente estesa dal Pontesilli a soggetti che, come detto, promettevano di portare altri clienti



A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

(cfr. teste Sommella, indotto da parte convenuta). Così operando il Pontesilli ha, all'evidenza, violato la convenzione ottenendo per sé maggiori provvigioni riconnesse ad un indebito aumento del fatturato in danno della preponente ed in violazione dell'art. 1746 c.c., norma che prescrive all'agente di eseguire l'incarico tutelando gli interessi del preponente ed agendo con lealtà e buona fede, ciò che senz'altro integra una giusta causa di recesso per il venir meno dell'elemento fiduciario insito nel rapporto di agenzia.

Per il resto, la tesi attorea della conoscenza da parte della convenuta delle pratiche di sconto applicate dal Pontesilli - pratiche in sostanza approvate "giorno per giorno" dalla Ras con la ricezione delle polizze - non può essere condivisa poiché, come chiarito dai testi, solo con le operazioni ispettive la convenuta ha potuto appurare l'ampiezza e la gravità della (alquanto disinvolta) pratica di sconto applicata dal Pontesilli, senza possibilità di bloccare immediatamente, con un intervento informatico, i dati trasmessi dall'agenzia al livello centrale con il codice 9504. D'altro canto, giammai un preteso implicito avallo (cfr. p. 6 del ricorso) della Ras alla pratica di sconto posta in essere dal Pontesilli (avallo che il Pontesilli non ha ritenuto di far constare a verbale all'esito delle operazioni ispettive) potrebbe valere a porre nel nulla le precise disposizioni negoziali tra preponente ed agente sugli obblighi di diligenza dell'agente e sul regime delle convenzioni di sconto di cui agli artt. 2, 3, 5 e 6 del contratto sottoscritto dalle parti il 17.12.1996. Nemmeno ha pregio l'ulteriore argomento sviluppato da parte ricorrente nelle note di replica alla domanda riconvenzionale circa la mancata attivazione da parte dell'Isvap della procedura disciplinare nei confronti del Pontesilli, circostanza dalla quale parte ricorrente pretenderebbe di far discendere il corollario dell'insussistenza, nella specie, dei caratteri di particolare gravità della condotta dell'agente tali da integrare la giusta causa. E' infatti agevole

replicare al riguardo – come puntualmente ha fatto parte convenuta – che le valutazioni dell'Isvap e della preponente circa uno stesso contegno dell'agente obbediscono a logiche affatto diverse (tutela della stabilità del mercato per l'Isvap; tutela dei diritti nascenti dal contratto per la Ras).

Sussistendo la giusta causa di recesso, risulta assorbito l'ulteriore profilo della giustificatezza del recesso della convenuta ai fini del calcolo della somma aggiuntiva di cui all'art. 12 bis a.e.c.

Spettano pertanto al Pontesilli le sole competenze di fine rapporto di cui all'art. 18 a.e.c., come quantificate dalla Ras in complessivi € 50.423,94 lordi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed accettate da parte convenuta. Trattasi delle competenze di cui agli artt. 27-33 a.e.c. in relazione al disposto dell'art. 18, co. 1, n. 2), a.e.c. (competenze del resto ricomprese nella domanda). Ogni altra richiesta deve essere respinta.

Nemmeno è fondata la domanda riconvenzionale. Invero, l'argomentazione della Ras – che chiede al Pontesilli il risarcimento della differenza tra quanto incassato e quanto dovuto – si fonda sull'assunto, puramente meccanico, che i sottoscrittori delle polizze indebitamente convenzionate avrebbero ugualmente sottoscritto le stesse a condizioni diverse e più favorevoli per la Ras, ovvero senza lo sconto concesso dal Pontesilli, il che risulta affatto indimostrato. Un siffatto danno poteva essere richiesto dalla Ras solo dopo aver provveduto a rinegoziare direttamente i singoli contratti.


In considerazione dell'esito complessivo del giudizio si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

(come in epigrafe)

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2008.


IL GIUDICE



IL CANCELLIERE  
Dora Pontesilli



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZ. LAVORO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, il 25 MAGGIO 2008  
IL CANCELLIERE  
Dora Pontesilli



... originale  
Roma, li 10 SET. 2008



CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*